

Comitato segreto

Senato del Regno Seduta del 6. Aprile 1870.

Presidenza del Presidente  
Casati.

№ 3.

Il Segretario Chiesi dà lettura del  
Processo Verbale dell'ultima seduta di  
conferenza segreto che è approvato.

Il Sen.<sup>o</sup> Vacca ricorda al Senato  
come il Sen.<sup>o</sup> Cicchi udito il progetto  
di legge sull'Ordinamento Giudicia-  
rio, di cui fu da lui data lettura,  
esprimesse il timore che coll'introdur-  
re il sistema di una più severa sor-  
veglianza per la magistratura potes-  
sero in certo modo giustificarsi e avva-  
lorarsi i sospetti di diffidenza di cui  
da qualche tempo la magistratura  
stessa era fatta segno, e come rivol-  
gesse gentile preghiera ad esso propo-  
nente di volere togliere dal progetto tutta  
la prima parte che conteneva appunto  
le disposizioni relative al nuovo siste-  
ma di sorveglianza. Ricorda come  
esso proponente mosso dalle considera-  
zioni poste innanzi dal Sen.<sup>o</sup> Cicchi,  
sebbene non toccasse il merito e la  
sostanza delle disposizioni, per averne  
alla fattagli preghiera non osasse  
a dichiarare che per ora si sarebbe  
limitato a presentarsi alla pubblica

discussioni e a sottoporre alle deliberazioni del Senato la 2.<sup>a</sup> e 3.<sup>a</sup> parte del suo progetto, lasciata in disparte la prima, e come in conseguenza di questa sua dichiarazione il Senato autorizzasse la pubblica lettura del suo progetto di legge ristretto alla 2.<sup>a</sup> e 3.<sup>a</sup> parte.

Egli però ha potuto convincersi che tutte le parti del suo progetto essendo in armonia le une colle altre e costituendo tutt'insieme un nuovo sistema, la soppressione della prima parte renderebbe meno ed imperfetto il progetto e non rispondente allo scopo a cui intende.

Riflettendo esse che i dubbj manifestati dal Sen.<sup>re</sup> Cecchio, giustamente geloso dell'onore della magistratura, ferivano la forma anziché la sostanza delle disposizioni contenute nella prima parte, ed erano mossi dal timore che il Consiglio di Sorveglianza potesse credersi ispirato da un sentimento di diffidenza verso i magistrati, e fare nel pubblico una sinistra impressione a scapito dell'onore della intera magistratura, si è persuaso che con leggieri modificazioni fatte alla prima parte e colla sostituzione di una Commissione consultiva di Giustizia al Consiglio di Sorveglianza si ovvierebbe ai pericoli temuti dal Sen.<sup>re</sup> Cecchio.

Dopo la quale dichiarazione il Sen.<sup>re</sup>

Vacca da lettura della 1<sup>a</sup> parte del suo progetto da lui modificata e riformata.

Il Ven: Cecchio ricorda al Senato che nella ultima conferenza esso si limitò ad esprimere il dubbio e il timore che la prima parte del progetto Vacca potesse far nascere nel pubblico il sospetto che il sistema di sorveglianza, che era il soggetto della prima parte, fosse stato suggerito da diffidenza verso la magistratura. Le modificazioni fatte dal Ven: Vacca fanno svanire i suoi dubbj e i suoi timori, e dichiara perciò che non ha più ragione d'insistere nella chiesta soppressione.

Il Ven: Vacca ringrazia il Ven: Cecchio della fatta dichiarazione.

Il Presidente osserva che avendo il Ven: Vacca fatto rivivere la 1<sup>a</sup> parte, già soppressa e ritirata, del suo progetto, del quale fu approvata la lettura in pubblica seduta limitatamente alla 2.<sup>a</sup> e 3.<sup>a</sup> parte, occorre un'altra votazione per la 1.<sup>a</sup> parte, la quale si farà prima della chiusura della conferenza.

Il Presidente avverte che nell'ultima seduta, nella quale si discusse il progetto di Regolamento del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia la discussione restò sospesa all' Art. 7, al quale il Senatore Lanzilli propose alcuni emendamenti già pubblicati a stampa e

distribuiti ai Signori Senatori. Data  
si lettura dal Presidente dell'art. 7.  
e dell'emendamento Lanzilli, il Ven.  
Vigliani a nome della Commissione  
dichiara di non accettarlo. Se non  
che lo stesso Ven.<sup>o</sup> Vigliani a nome  
sempre della Commissione introduce  
una modificazione all'ultima parte dell'  
art. 7. proponendo la soppressione delle  
parole - col numero di quaranta instan-  
ti almeno - in forza della quale modi-  
ficazione l'ultima parte dell'art. 7. pro-  
posta dalla Commissione resterebbe co-  
si formulata: - La Corte statuisce  
sul ricorso in camera di Consiglio in  
seguito alla relazione degli atti del  
processo che le sarà fatta da uno dei  
membri della Commissione da questa  
nominato -

Il Sen.<sup>o</sup> De Falco constata che il  
procedimento stabilito col presente Re-  
golamento è anormale ed eccezionale,  
ed applaude al concetto della Commis-  
sione di scostarsi il meno possibile  
dalle norme ordinarie del procedimen-  
to comune, e prega la Commissione  
a volere star ferma in questo concetto.  
Ora il Codice di Procedura Penale  
all'Art. 187. chiaramente stabilisce che  
nel corso dell'istruzione il giudice non  
può rilasciare mandato di cattura, né  
convertire il mandato di comparizione  
in mandato di cattura senza che

22

precedano le conclusioni del pubblico ministero. Perchè dunque la Commissione si allontana dal diritto comune accordando alla Commissione d'istruzione, investita di tutte le funzioni attribuite dal Codice di Procedura Penale al Giudice Istruttore, la facoltà di spedire il rilascio del mandato di cattura senza bisogno delle conclusioni del Ministero Pubblico? Se giusta il secondo abbinca dell' Art. 7 la Commissione deve sentire il Pubblico Ministero quando durante l'istruzione statuisce sulla domanda della libertà provvisoria conformemente alla disposizione dell' art. 211. del Codice di Procedura Penale, perchè non dovrà sentirlo quando si tratta del rilascio del mandato di cattura? Quanto poi alla soppressione proposta dalla Commissione nell'ultimo abbinca delle parole - col numero di quaranta votanti almeno -, Il Sen.<sup>o</sup> De Gallo crede debba mantenersi il numero di quaranta votanti, anzi di 41 - perchè dovendo la Corte statuire su di un ricorso riguardante la domanda della libertà provvisoria dell'imputato, la quale merita tutto il favore e la maggior possibile sollecitudine, importa fissare un numero determinato e ristretto di votanti per evitare le difficoltà che s'incontrano a radunare un più esteso numero di Senatori. Dimanda pertanto che la

Commissione voglia nel primo alinea dell' Art. 7. sopprimere le parole - senza bisogno di conclusioni del Ministero Pubblico - e mantenere nell'ultima alinea le parole - col numero di quaranta votanti almeno -.

Il Sen.<sup>o</sup> Nigliani ringrazia il Sen.<sup>o</sup> De Falco delle benevole espressioni, onde ha encomiata la Commissione per essersi il più che era possibile attenuta alle norme ordinarie del diritto comune, e facendosi a rispondere alle di lui obiezioni osserva non essere sempre conveniente ed opportuno che il rilascio del mandato debba essere preceduto dalle conclusioni del Pubblico Ministero, potendosi verificare dei casi urgenti, in cui la necessità di sentire il Pubblico Ministero può essere cagione di fatali ritardi che possono agevolare la fuga dell'imputato con danno della giustizia punitiva. Invoca i precedenti del giudizio compiuto dal Senato a carico del Senatore Persano, e sebbene col prescindere dalle conclusioni del Pubblico Ministero non si rispetti rigorosamente la massima generale stabilita nei casi ordinari dal Codice di Procedura Penale, non può negarsi che il sistema proposto dalla Commissione è giustificato dalla imperiosa necessità di quei casi, in cui occorre far presto e subito per non rendere fallito vano l'intrapreso.

giudizio. Ni vale il confronto messo innanzi dal Sen.<sup>re</sup> De Falco tra il rila- scio del mandato di cattura, e la di- manda della libertà provvisoria, imperocchè quando si tratta del rila- scio del mandato di cattura somma può essere l'urgenza per impedire che l'imputato o si dia alla fuga o sot- tragga finchè è libero alle ricerche della giustizia i mezzi di prova del delitto di cui deve render conto. La quale urgenza può verificarsi anche prima che sia stato dal Governo co- stituito un rappresentante del Pubblico Ministero presso l'Alta Corte, la cui destinazione a termini dell'Art. 5, già votato dal Senato non può sospen- dere, nè ritardare gli atti del proce- dimento. Perciò la Commissione ha creduto partito più conveniente lasciare alla Commissione d'istruzione investita delle funzioni attribuite dal Codice di Procedura Penale al Giudice Istruttore maggiore libertà d'azione dispensandola dal sentire il Pubblico Ministero in tutti quei casi, in cui a termini del detto so- dicio il Giudice Istruttore non è autorizzato a procedere senza l'ap- poggio delle conclusioni del Pubblico Ministero.

Quanto poi alla convenienza di mantener fermo il numero di quaranta votanti, che era stabilito nell'ultima

parte dell' art. 7, il Ven.<sup>o</sup> Vighiani risponde che la Corte per statuire sul ricorso, a cui accenna la parte ultima dell' art. 7, deve essere in numero legale, il quale varia secondo i casi e le circostanze segnatamente dopo la pratica invalsa che non abbiano a far numero i Senatori in congedo. Crede pericoloso il fissare tassativamente un numero determinato di votanti, potendo verificarsi che il numero legale sia più alto e superi i 40, e prega perciò il Ven.<sup>o</sup> De Falco a non opporsi alla espressione delle parole - col numero di quaranta votanti almeno, proposta dalla Commissione.

Il Ven.<sup>o</sup> Conforti a delegare i dubbj sollevati dal Ven.<sup>o</sup> De Falco sulla prima parte dell' Art. 7, osserva che sarebbe cosa assai pericolosa l'accordare al Giudice Istruttore la facoltà di rilasciare il mandato d'arresto senza le conclusioni del Pubblico Ministero, laddove a termini dell' art. 1 del presente Regolamento la istruzione è affidata non ad un Giudice solo, ma ad una Commissione d'istruzione composta del Presidente e di altri sei Senatori, la quale offre all'imputato maggiori garanzie.

Il Ven.<sup>o</sup> De Falco non intende fare opposizioni alle proposte della Commissione, ma si limita a dire il perché

gli sembra necessario che il rilascio del mandato di cattura debba avere l'appoggio delle conclusioni del Pubblico Ministero. La Commissione d'istruzione deve essere ben distinta dalla Corte giudicante, e perciò non deve avere maggiori facoltà di quelle che il Codice di Procedura Penale attribuisce al Giudice Istruttore. Non lo muovono i precedenti del giudizio Persano, nè la difficoltà messa in campo di aver sempre costituito il Pubblico Ministero. La procedura del giudizio Persano fu un semplice esperimento; e perchè non si potrà ora correggerlo? E quanto all'altra difficoltà, il Codice di Procedura Penale provvede accordando al Giudice Istruttore nel corso dell'istruzione la facoltà di rilasciare il mandato di comparizione, e se si verifica un caso urgente, nessuno potrebbe negare alla Commissione d'istruzione il diritto di convertire il mandato di comparizione in mandato di cattura, giusta la disposizione dell'art. 187. del Codice di Procedura. Del resto si rimette su questo punto alla sapienza del Senato, ma quanto al numero dei 40. votanti esprime il desiderio che la Commissione voglia mantenere la sua prima proposta, e su questo punto maggiormente insiste.

Il Sen.<sup>re</sup> Vigliani replica che le deliberazioni sulle norme di procedura da seguirsi nel giudizio Persano furono precedute in Senato da una discussione di principi; e si crede che la Commissione senatoria

d'istruzione nel caso, a cui secondo la prima parte dell'art. 7. del presente Regolamento, potesse procedere senza il voto del Pubblico Ministero. Anche secondo il Codice di Procedura Penale il Giudice d'istruzione è qualche volta investito di amplii poteri. In questo stato di procedura si può prescindere dal rigore dei principj assoluti, e si può per ciò nel caso, di cui si discorre, prescindere dal voto del Pubblico Ministero.

Il Sen.<sup>o</sup> Scialoja dice che gli scarse molta impressione le osservazioni fatte dal Sen.<sup>o</sup> De Falco. Ammesso il principio che bisogna sostarsi il meno che sia possibile dal Diritto Comune, il caso del rilascio del mandato di cattura è uno di quelli che domanda più degli altri l'osservanza delle norme stabilite dal Diritto Comune a garanzia della libertà dell'imputato.

Il magistrato eccezionale lungi dall'essere una garanzia può qualche volta essere un pericolo. Il Senato sebbene costituito in Alta Corte è sempre un corpo politico, ed importa che tutte le garanzie introdotte dal Codice di Procedura in favore dell'imputato in faccia al Giudice Istruttore, siano anche scrupolosamente mantenute rispetto alla Commissione Senatoria d'istruzione investita delle funzioni proprie del giudice Istruttore.

Il Pubblico Ministero almeno è fuori dell'ambito del corpo politico. Se le conclusioni del Pubblico Ministero furono giudicate necessarie nei casi ordinarij, possono spesso

volte essere necessario anche rispetto al Senato.

Alla obiezione della Commissione che il Pubblico Ministero non esiste in Senato, e bisogna costituirlo, il Ven. Scialoja risponde che questo è un argomentare per inconvenienti. L'articolo 7 nella prima parte stabilisce una eccezione alle norme generali prescritte nel Codice di Procedura. Meglio è provvedere ai casi di urgenza, in cui questa eccezione possa essere necessaria. Si tolgano dalla prima parte, come vuole giustamente il Sen. De Falco, le parole - senza bisogno di conclusioni del Ministero Pubblico -, le quali stabiliscono una eccezione alle norme generali del Codice di Procedura; e poi si faccia una aggiunta che provveda in via di eccezione ai soli casi d'urgenza. Allora, soppressa la parola - senza bisogno di conclusioni del Ministero Pubblico -, nella prima parte dell'art. 7, si ammette e si afferma il principio, che a tutti si applica i casi ordinari, e ai casi straordinari e d'urgenza soccorre l'eccezione.

Il Sen. De Falco propone la seguente aggiunta in via di eccezione alla regola generale stabilita nella prima parte dell'art. 7: = Nei casi di urgenza potrà lasciarsi il mandato di cattura senza bisogno di conclusioni del Ministero Pubblico -

Il Sen. Scialoja aderisce pienamente alla proposta De Falco, ma propone l'aggiunta delle parole: quando non sia

ancora costituito -

Il Sen. Poggi osserva che il Ministero Pubblico nel Senato è estraneo al Corpo. Non vuolsi dimenticare che si tratta di una procedura tutta speciale ad un Corpo politico. Bisogna dare a questo Corpo investito delle funzioni della Corte il modo di tutelare il proprio onore, e lasciargli maggiori facoltà che non competono ad un Giudice Istruttore nei procedimenti ordinarij. Accetta pertanto l'emendamento De Falco. — Scioloja, ma respinge le ultime parole aggiunte dal Sen. Scialoja.

Il Sen.<sup>o</sup> Conforti propone di aggiungere alle ultime parole della prima parte dell'art. 7 - senza bisogno di conclusioni, del Ministero Pubblico - le seguenti: - nei casi di urgenza -

Il Sen.<sup>o</sup> Scialoja giustifica l'aggiunta delle parole: - quando non sia ancora stato costituito - . Mantiene anch'esso l'eccezione consentita dal Sen.<sup>o</sup> De Falco, ma crede necessaria l'aggiunta da lui proposta. Se il Pubblico Ministero deve sempre essere costituito e sentito nei casi ordinarij, bastar deve che non sia sentito nei casi d'urgenza quando non fu ancora costituito -

L'aggiunta Scialoja, appoggiata da parecchi Senatori, e respinta dalla Commissione, posta ai voti non è approvata. L'emendamento De Falco, al quale

fece adesione il Ven. <sup>o</sup> Scialoja, è accettato dalla Commissione, e posto ai voti è approvato dal Senato.

La prima parte pertanto dell'art. 7. rimane così formulata:

La Commissione d'istruzione è investita di tutte le funzioni attribuite dal Codice di Procedura Penale al Giudice Istruttore, compresi, ove occorra, il rilascio del mandato di cattura.

Nei casi di urgenza potrà rilasciarsi il mandato di cattura senza bisogno di conclusioni del Ministero Pubblico.

Il Ven. <sup>o</sup> Nigiani a nome della Commissione dichiara di mantenere nell'ultima parte dell'art. 7. la soppressione delle parole col numero di quaranta votanti almeno - che il Ven. <sup>o</sup> De Falco vorrebbe conservare.

Il Ven. <sup>o</sup> De Ambròis osserva che l'aggiunta delle dette parole, se ben si guarda, è contraria allo Statuto. Dichiarando lo Statuto all'Art. 53 che le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggioranza assoluta dei loro membri non è presente, e all'art. 54 che le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggioranza dei voti: Non può stabilirsi a priori, se il numero di quaranta votanti possa bastare alla legalità della deliberazione del Senato, e perciò la Commissione in ossequio alle prescrizioni dello Statuto è entrata nell'arresto.

di sopprimere le dette parole. Prega perciò il Sen.<sup>o</sup> De Falco a non volere insistere nella sua proposta.

Il Sen.<sup>o</sup> De Falco mosso dalle gravi osservazioni del Sen.<sup>o</sup> Des Ambrois dichiara di non insistere e di ritirare la sua proposta.

Vi rilegge dal Presidente l'articolo 7 che posto ai voti è approvato.

Sono pure approvati senza osservazioni gli art. 8, 9, 10, 11, 12, e 13 del progetto della Commissione.

Si passa al titolo 2°

Dei provvedimenti della Commissione d'istruzione dopo compiuta l'istruttoria del processo.

Art. 14.

L'art. 14 è approvato senza osservazioni.

Art. 15.

Il Sen.<sup>o</sup> Conforti osserva che vi è ora il progetto di abolire la Camera di Consiglio, e però non vorrebbe che si facesse parola nel primo comma dell'art. 15 della Camera di Consiglio.

Il Sen.<sup>o</sup> Vigliani giustifica la disposizione del primo comma che risponde al sistema attualmente vigente nei procedimenti ordinari.

Il Sen.<sup>o</sup> De Falco domanda, se sia nelle istruzioni della Commissione di deferire ad una Commissione investita delle funzioni di Camera di Consiglio

la facoltà di emettere l'ordinanza non farsi luogo a procedimento. Muove ancora un altro dubbio sulle parole — alla parte civile — che trovansi nell'ultima parte dell'art. 15. Egli dice che i gran questioni tra i Criminalisti e Pubblicisti, se possa ammettersi l'intervento della parte civile avanti l'Alta Corte, e cita l'esempio dell'antica Camera dei Pari di Francia, che non ha mai voluto ammettere l'intervento della parte civile.

Il Sen.<sup>re</sup> Vigliani risponde che la Commissione ritiene che anche la Commissione, di cui parla l'art. 15, possa emettere l'ordinanza non farsi luogo a procedimento. Vicecome questa facoltà compete a termini dell'Art. 250. del Codice di Procedura Penale alla Camera di Consiglio nei giudizi ordinarij, deve pure attribuirsi alla Commissione Senatoria d'istruzione, alla quale si applica appunto un principio adottato nei procedimenti ordinarij.

Quanto alla parte civile, il Sen.<sup>re</sup> Vigliani ammette la gravità del dubbio sollevato dal Sen.<sup>re</sup> De Falco, e dice che nel conflitto delle discordanti opinioni su questa questione la Commissione ha seguito una via di mezzo.

La Commissione ammette l'intervento della parte civile, ma nel caso di condanna l'Alta Corte non liquida i danni. Dice che questo sistema fu

adottato anche in Francia, dove si  
ammette la parte civile avanti l'Alta  
Corte per coadiuvare il Pubblico Mi-  
nistero.

Il Sen.<sup>o</sup> De Falco riconosce l'importan-  
za e gravità delle osservazioni del  
Sen.<sup>o</sup> Vigliani, ma ha sempre forti  
dubbj. Ammette esso pure che si debba  
andar cauti prima di aprire un pubbli-  
co dibattimento, e che possa sospender-  
si il giudizio penale, ma avverte che  
alla sospensione di procedura può  
farsi luogo non solo allora quando  
non risultano sufficienti indizj di  
colpa contro l'imputato, ma altresì in  
altri casi, p. e. quando l'azione pen-  
ale è prescritta o altrimenti estinta.  
Egli fa appello allo Statuto, che ha  
deferito i giudizi al Senato costituito  
in alta Corte, e ricorda che le deli-  
berazioni del Senato non sono legali  
né valide se non furono prese alla  
maggiorità dei voti. Una semplice  
Commissione non può aver le facoltà  
dallo Statuto attribuite all'intero  
Senato. E per non urtare contro lo  
scoglio delle prescrizioni dello Statuto  
suggerisce il sistema che la Commis-  
sione d'istruzione debba riferire al  
Senato, al quale spetterebbe la facoltà  
di emettere l'ordinanza non farsi luo-  
go a procedimento. E così tutti i  
principj sarebbero salvi, e il Senato

21

conserverebbe la sua piena giurisdizione.

E quanto alla parte civile, osserva che la questione è molto grave, perchè la parte civile interviene solo pel ristoro dei patiti danni. Il sistema di ammettere la parte civile nei giudizi del Senato costituito in Alta Corte è molto pericoloso, e se si aprono le porte del Senato alla parte civile, si dischiude un libero campo allo sfogo delle più violente passioni, e ne dà un recentissimo esempio il giudizio dell'Alta Corte di Tours.

Il Sen.<sup>re</sup> De Falco vorrebbe che il Senato si limitasse a riservare alla parte civile l'azione per danni da sperimentarsi davanti ai competenti tribunali ordinarij.

Il Sen.<sup>re</sup> Conforti riconosce che le osservazioni fatte dal Sen.<sup>re</sup> De Falco sono degne della più seria considerazione, ma osserva che a termini del Codice di Procedura Penale anche quando l'azione penale è estinta, in forza della prescrizione o dell'amnistia la Camera di Consiglio può emettere l'ordinanza non farsi luogo a procedimento. Perchè dunque un Senatore imputato dovrà essere trattato e giudicato più severamente? La Commissione ha seguito le tracce del Diritto Comune.

Quanto alla parte civile, in risposta al Sen.<sup>re</sup> De Falco che cita l'esempio della

Francia, la quale non ha mai voluto ammettere avanti l'Alta Corte l'intervento della parte civile, osserva che in Francia non fu mai fatto un Regolamento compiuto di procedura per l'Alta Corte. D'altra parte gli usi e gli usi della Francia non legano il Senato Italiano, che non è costretto a seguirli. Perché dobbiamo privare la parte lesa di far valere i propri diritti avanti l'Alta Corte? La Commissione anche in questo si attenendo alle norme del Diritto Comune.

Il Sen. Scialoja fa la motion d'ordine che si dividano le due questioni sollevate dal Sen.<sup>re</sup> De Falco. Il Sen.<sup>re</sup> Conforti aderisce alla chiesta divisione.

Sulla 1.<sup>a</sup> questione il Sen.<sup>re</sup> De Falco in risposta al Sen.<sup>re</sup> Conforti dice che le giurisdizioni vengono dalla legge.

Il Senato fa ora non una legge, ma un Regolamento, e non possiamo creare giurisdizioni. Dallo Statuto nasce la giurisdizione del Senato costituito in Alta Corte, che può assolvere e condannare. Non può crearsi un'autorità media. Il Senato solo può avere il diritto di troncare un giudizio già cominciato, solo il Senato, e non una Commissione, può emanare l'ordinanza che non vi è luogo a procedere.

Il Sen.<sup>re</sup> Conforti replica che lo Statuto all'Art. 37 non si limita a stabilire che è solo competente il Senato per

giudicare dei reati imputati ai suoi membri, ma stabilisce ancora che niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Stando rigorosamente ai termini dello Statuto e alla rigida interpretazione del Sen.<sup>o</sup> De Falco anche il mandato d'arresto dovrebbe essere rilasciato per ordine del Senato. Il Senato delega i suoi poteri ad una Commissione, la quale in forza delle facoltà conferite le rappresenta l'intero Senato.

Il Sen. De Falco insiste nella sua opposizione, e domanda la soppressione dell'intero primo comma dell'art. 15.

Il Sen.<sup>o</sup> Conforti a nome della Commissione dichiara di non potere aderire alla chiesta soppressione.

Il primo comma dell'art. 15 posto ai voti è approvato.

È pure ammesso ed approvato il 2.<sup>o</sup> comma.

È ripigliata la discussione sulla seconda questione sollevata dal Sen.<sup>o</sup> De Falco riguardante l'intervento della parte civile, di cui fa parola l'ultimo comma dell'art. 7.

Il Sen.<sup>o</sup> Conforti osserva che il precedente invocato dal Sen.<sup>o</sup> De Falco, della Camera dei Pari di Francia che non volle ammettere la parte civile, non può citarsi ad esempio, posto che lo Statuto costituisce il Senato in corpo giudicante.

Il Sen.<sup>o</sup> Sappa solleva un dubbio. Il Senato, egli dice, è giudice in materia penale, dunque la parte civile non può

esperimentare le sue azioni e far valere i suoi diritti avanti il Senato. L'ammissione della parte civile potrebbe pregiudicare alla dignità del Corpo.

Il Sen.<sup>ro</sup> De Falco in risposta al Sen.<sup>ro</sup> Conforti osserva che sebbene in Francia non sia mai stato fatto un vero Regolamento per l'Alta Corte, vi ha però molti precedenti, dai quali può dedursi la costante giurisprudenza dell'Alta Corte Francese di non ammettere la parte civile, il cui intervento potrebbe intorbidare la solennità del giudizio, e ricorrendo alla storia adduce vari esempi di questa giurisprudenza.

La giurisdizione del Senato come corpo giudicante è eccezionale, e deve perciò contenersi entro i limiti segnati dallo Statuto, tanto più che la parte civile, se non è ammessa avanti l'Alta Corte, non può dolersi di soffrirne alcun danno, inquantochè può sempre esperimentare e far valere i propri diritti in un giudizio civile avanti i tribunali ordinari. L'intervento della parte civile è sempre pericoloso, e può essere cagione di scandali e tumulti.

L'ultimo processo contro il Principe Pietro Bonaparte ci mostra qual brutto uso abbia fatto dei propri diritti la parte civile.

Il Sen.<sup>ro</sup> Figliani fondosi a rispondere alle obiezioni dei Sen.<sup>ri</sup> Sappa e De Falco, alle quali non nega importanza, osserva che i giudizi penali hanno doppio scopo, la pena e l'ammenda dei danni alla parte offesa, e i giudici penali devono compiere

questa doppia missione, soddisfare cioè alla pubblica giustizia colla pena, all'interesse della parte offesa coll'ammenda dei danni. Non si può obbligare la parte civile a promuovere per l'ammenda dei danni un nuovo giudizio. Poiché lo Statuto ha investito il Senato della giurisdizione penale, non si capisce il perché abbia a rimanerne offeso il decoro e la dignità per l'intervento della parte civile. Se a questa fossero chiuse le porte del Senato costituito in Alta Corte, quali ne sarebbero le conseguenze? Dopo la sentenza profferita dall'Alta Corte, il Senatore che fu condannato dovrebbe soggiacere all'onta di un secondo giudizio per rispondere dei danni alla parte civile, e così la dignità di un Senatore sarebbe maggiormente avvilita e compromessa.

Il Senato non può e non deve essere tenuto alla liquidazione dei danni patiti dalla parte civile, ma non può rifiutare l'aiuto e il concorso di questa per potere più facilmente raggiungere lo scopo a cui mira il giudizio. Non bisogna ricorrere sempre agli esempi stranieri. Meglio è citare gli esempi nostri. Va tal uopo il Ven. Uglieri ricorda il giudizio intentato avanti il Senato contro il Sen. Guallerio, nel quale si sollevò il dubbio, se la sentenza di assoluzione profferita dall'Alta Corte dovesse o no comunicarsi al querelante, e la Commissione ebbe a decidere che gliene si dovesse fare la partecipazione.

per la ragione che era stato riconosciuto  
come parte civile.

Il Sen. Scialoja solleva nuovi dubbj  
in questa questione, di diritto e di conven-  
ienza. Tutti convergono, egli dice,  
che sia cosa pericolosa l'introdurre nel  
giudizio dell'Alta Corte la parte civile;  
ma la potremo schiodare, se questa ha  
il diritto di essere ammessa? Esamina  
la questione di diritto. Quando si tratta  
di fissare l'estensione di una giurisdizio-  
ne, vuolsi por mente alla natura del giu-  
dice. Se si apre il Codice Civile si trova  
che qualunque fatto dell'uomo che arreca  
danno ad altri, obbliga quello per colpa  
del quale è avvenuto, a risarcire il danno.  
Se il fatto, da cui nasce il danno, è attri-  
bibile a colpa o negligenza, entra natu-  
ralmente nella giurisdizione del giudice  
civile. Ma se il dolo fu la cagione dei  
danni, vi hanno due giurisdizioni, l'una  
civile, l'altra penale. Ma il giudice pena-  
le intanto ha giurisdizione per l'azione  
civile dei danni, in quanto la legge gliela  
conferì esplicitamente in via di eccezione.  
Se il Codice di Procedura Penale non avesse  
congiunta la giurisdizione civile per danni  
alla giurisdizione penale, il giudice penale  
non la potrebbe esercitare, come quella  
che di sua natura è estranea alla giurissi-  
zione penale che gli è propria. Ma se il Co-  
dice di Procedura Penale dà questa giurissi-  
zione eccezionale per l'azione civile dei  
danni al giudice penale, lo Statuto in

nessun luogo la conferisce al Senato costitui-  
to in Alta Corte. Pare dunque che il Se-  
nato non possa esercitare questa giurisdic-  
zione eccezionale che dallo Statuto, dal qua-  
le ripete la giurisdizione penale, non gli  
fu conferita.

La giurisdizione penale è pel giudice penale  
una giurisdizione necessaria, che a lui solo  
compete. E infatti l'art. 2. del Codice di  
Procedura Penale stabilisce in termini  
assoluti e tassativi che l'azione penale  
si esercita dagli Ufficiali del Pubblico  
Ministero presso le Corti d'Appello e d'Assi-  
se, i Tribunali e i Pretori, e che è eser-  
citata d'ufficio in tutti i casi nei quali  
l'istanza della parte danneggiata od offesa  
non è necessaria a promuoverla. Si eser-  
cita l'Ufficio e ad istanza della parte of-  
fesa, la giurisdizione penale è sempre  
pel Giudice Penale una giurisdizione ne-  
cessaria. Tale non è pel Giudice Penale  
la giurisdizione civile per l'azione dei dan-  
ni. Questa gli viene data dal Codice di  
Procedura Penale come una facoltà, di  
cui può far uso, quando alla parte offesa  
piaccia ricorrere a lui per l'azione dei  
danni. Cita, il Sen. Scialoja, in confer-  
ma di ciò la disposizione dell'Art. 4. del  
Codice di Procedura Penale, il quale stabi-  
lisce in termini chiari e precisi che l'azio-  
ne civile si può esercitare innanzi allo  
stesso Giudice e nel tempo stesso dell'  
esercizio dell'azione penale, e che può eser-  
citarsi anche separatamente avanti

il Giudice civile. Il quale articolo prova all'evidenza che la giurisdizione civile per l'azione dei danni non è né naturale, né necessaria al Giudice Penale, ma una giurisdizione eccezionale che gli compete per una speciale concessione della legge, il cui esercizio dipende dalla facoltà lasciata alla parte offesa di sperimentare l'azione dei danni: davanti lo stesso Giudice Penale, o davanti il Giudice civile. Altre disposizioni del codice di Procedura Penale cita il Sen.<sup>o</sup> Scialoja in conferma della tesi da lui sostenuta, e fra le altre quella dell'art. 119, la quale stabilisce che ogni persona offesa o danneggiata da un reato può costituirsi parte civile nel giudizio penale, benché non abbia portata querela, e quella dell'art. 110, la quale porta che la persona offesa o danneggiata non sarà riputata parte civile se non lo dichiara formalmente o nella querela, o con altro atto ricevuto nella Cancelleria del Pretore, o del Tribunale o della Corte, dove si fa l'istruzione o dove pende il giudizio.

Le quali disposizioni confermano sempre più che la giurisdizione eccezionale attribuita al Giudice Penale per l'azione civile dei danni non è una giurisdizione necessaria, ma dipendente dall'uso di una facoltà lasciata dal codice alla parte offesa.

Ed è tanto vero che la giurisdizione del Giudice Penale per l'azione dei

damni è eccezionale, non necessaria, subordinata alla dichiarazione formale da farsi dalla parte offesa o danneggiata a termini degli art. 109 e 110. del Codice di Procedura Penale, che giusta la disposizione degli art. 113. e 114. dello stesso Codice la parte civile può revocare la sua dichiarazione in qualunque stato di causa sino alla Sentenza, e che la parte civile, la quale revoca la sua dichiarazione, potrà fare la domanda per danni in giudizio civile, se nell'atto di revocazione ne avrà fatta espressa riserva, laddove perde ogni diritto a tale riguardo in difetto di riserva. L'azione per danni è di competenza del Tribunale civile. Questa è la regola; la competenza per danni attribuita al Giudice Penale è l'eccezione. Questa regola e questa eccezione sono chiaramente indicate nell'Art. 593 del Codice di Procedura Penale, il quale stabilisce appunto che allorché quando le persone offese o danneggiate non saranno intervenute come parti civili nel procedimento penale, esse dovranno indirizzarsi al Tribunale Civile competente per far liquidare i danni ed interessi. Se dunque la giurisdizione naturale e ordinaria per l'azione dei danni è del Giudice Civile; se questa giurisdizione per l'azione dei danni si esercita dal Giudice Penale solo in via eccezionale e solo quando la persona offesa o danneggiata fa uso della facoltà lasciategli dal Codice di Procedura Penale di potere adire per l'ammenda dei danni anche il Giudice Penale; se

2

questa giurisdizione eccezionale, che eccede per  
sua natura i limiti della giurisdizione pro-  
pria e naturale del Giudice Penale, è confe-  
rita allo stesso Giudice Penale per una  
espressa disposizione del Codice Penale di  
Procedura, e forza il concludere che il Censu-  
ro costituito in Alta Corte non può eserci-  
tarla se non gli viene espressamente confe-  
rita dallo Statuto, altrimenti il conferirle  
al Senato sarebbe una evidente usurpazio-  
ne. Ed essendo cosa certa che lo Statuto  
non dà al Senato una tale giurisdizione,  
non può accogliersi nel Regolamento al-  
cuna disposizione che autorizzi l'inter-  
vento della parte civile avanti l'Alta  
Corte. Il Sen. Scialoja perciò associan-  
dosi all'idea esposta dal Sen.<sup>re</sup> De Falco  
dimanda la soppressione delle parole  
nell'ultimo comma dell'Art. 15 che  
si riferiscono alla parte civile, la quale può  
solo e deve sperimentare le sue azioni  
per l'ammenda dei danni avanti il  
Giudice Civile.

Il Sen. Laubi, chiesta la parola per  
una mozione d'ordine, prega il Presi-  
dente e il Senato a voler rimandare  
la discussione della importante questione  
sollevata dal Ven.<sup>re</sup> De Falco ad altra se-  
duta. Non si tratta ora soltanto di deci-  
dere se debbano notificarsi per cura del  
Ministero Pubblico le ordinanze, di cui  
fa parola l'art. 15 del progetto di Regola-  
mento. La questione sollevata è più am-  
pia ed estesa; si tratta di decidere se

debbano o no ammettersi avanti l'Alta Corte  
l'intervento della parte civile. Questa questio-  
ne gravissima deve essere maturamente  
trattata. Se prevalesse l'opinione dei  
Sen: De Falco e Scialoja, dovrebbe  
esprimersi nel Regolamento il divieto  
fatto alla parte offesa o danneggiata  
di potersi costituirsi parte civile avan-  
ti l'Alta Corte.

Il relatore Vigliani accetta la sospen-  
sione chiesta dal Sen. Lauri, perchi-  
le osservazioni fatte dai Sen: De-  
Falco e Scialoja meritano una rispo-  
sta.

Deliberata dal Senato la sospen-  
sione della discussione dell'ultima parte  
dell'Art. 15 del progetto di Regola-  
mento del Senato costituito in Alta  
Corte di Giustizia, si procede all'  
appello nominale per la votazione  
della prima parte del progetto Vacca.  
Lo squittinio segreto dà il seguente  
risultato:

Votanti 55.  
voti favorevoli . 45.  
voti contrari . 10.

Il Senato accorda l'autorizzazio-  
ne chiesta dal Sen: Vacca per la  
lettura in pubblica seduta della  
prima parte del suo progetto.

Dopo di che il Presidente scioglie  
la conferenza alle ore 5 $\frac{1}{2}$  pom.  
Approvato in seduta del 28 Aprile 1870

Il Segretario  
L. Chiari

Il Presidente  
Carate